



# Comune di Montaldo Torinese

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

### OGGETTO:

**ESAME E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (T.A.R.I.), RELAZIONE TECNICA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2026**

L'anno duemilaventisei addì dieci del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SERGIO GAIOTTI - Presidente	Sì
2. LUCIANO GOZZARINO - Vice Sindaco	Sì
3. EMANUELA CARDIS - Assessore	Sì
4. MARCO ROLLE - Consigliere	Sì (da remoto)
5. PAOLA SEMINARA - Consigliere	Sì
6. RICCARDO ROCCATI - Consigliere	Sì
7. STRUMIA EMANUELA - Consigliere	Sì
8. CARLO TRISOLINO - Consigliere	Sì
9. LUIGI CORTESE - Consigliere	Sì
10. FRANCESCO CANGI - Consigliere	Sì
11. DANIELA FREGNAN - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Daniele ZAIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SERGIO GAIOTTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 che ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;
- con deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif. del 5 agosto 2025 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029; con determinazione ARERA n. 1/2025/DTAC del 7 novembre 2025 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative di trasmissione all'Autorità;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

### CONSIDERATO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

**Evidenziato** che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

**Dato atto** che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2026, dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5%;

**Considerato** che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Montaldo Torinese nel Consorzio Chierese dei Servizi;

**Considerato** che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.lgs. n.228 del 2021 (cd. DL "Milleproroghe") ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**Considerato** inoltre che per l'anno 2026 il termine di approvazione del PEF rifiuti, delle tariffe TARI e dei regolamenti comunali è stato posticipato al 31 luglio 2026, in forza della L. n. 199 del 30 dicembre 2025 che ha modificato le tempistiche previste dal decreto-legge n. 228/2021, spostando il termine ordinario di approvazione dal 30 aprile al 31 luglio di ogni anno, con l'obiettivo di garantire ai Comuni più tempo per superare le difficoltà operative nella predisposizione dei documenti finanziari;

**Rilevato** inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

**Ritenuto opportuno stabilire** che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2026 in n. 2 rate come di seguito indicato:

- prima rata di acconto con scadenza 16/09/2026 pari al 50% del dovuto calcolato con tariffe 2025;
- conguaglio con scadenza 16/12/2026 pari al saldo, dedotto quanto già versato a titolo di acconto, dovuto calcolato con le tariffe 2025;

**Considerato** inoltre che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023, con la quale ha istituito le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero:

- UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;

**Vista** la deliberazione 1° aprile 2025, 133/2025/R/rif, con la quale l’Autorità al fine di consentire l’erogazione del bonus sociale rifiuti e la copertura dei relativi oneri a partire dal 2025, in coerenza con quanto disposto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, ha integrato le disposizioni previgenti in materia di sistemi perequativi per il settore rifiuti, prevedendo in particolare: - l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di un’apposita componente tariffaria UR3,a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza per anno, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

**Richiamato** inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (T.U.A) ed in particolare: • l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati; • l’art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali; • l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art. 198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali; • l’art. 238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico; Per effetto delle modifiche introdotte dal citato decreto, le superfici relative alle attività classificate come “Attività industriali con capannoni di produzione”, non essendo incluse nell’allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa; Ritenuto, comunque, opportuno mantenere anche per l’anno 2026, la tariffa per le superfici rientranti nell’attività 20 denominata “Attività industriali con capannoni di produzione” al fine di applicarla ai soggetti che continuano ad utilizzare il servizio pubblico al netto delle detassazioni operate dall’Ente in ragione della produzione di rifiuti speciali;

**Visto** il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029, redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3;

**Visto** l’art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che l’ente locale provvede a ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire mediante tariffa secondo criteri di razionalità;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

**Considerato** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Presenti: 11, Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0.

**DELIBERA**

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario approvato;
- 3) **Di dare atto** che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
- 4) **Di dare atto** che sono state applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue: • 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; • 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi; • 6,00 euro/utenza per la componente UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
- 5) **Di dichiarare** che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;
- 6) **Di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" per l'anno 2026, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, quali risultano dal piano finanziario;
- 7) **Di stabilire** che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2026 in 2 rate come di seguito indicato:
  - prima rata di acconto con scadenza 16/09/2026 pari al 50% del dovuto;
  - conguaglio con scadenza 16/12/2026 pari al saldo, dedotto quanto già versato a titolo di acconto;
- 8) **Di stabilire** che il tributo TARI per l'anno 2026 è versato mediante bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- 9) **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, vista l'urgenza di provvedere, si dichiara immediatamente eseguibile la deliberazione (Art.134 comma 4 TUEL).

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
SERGIO GAIOTTI

Il Segretario Comunale  
Dott. Daniele ZAIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N 199 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/06/2026 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs 18.08.2000, n.267

Lì 11/06/2026

Il Segretario Comunale  
Dott. Daniele ZAIA

F.to

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/06/2026**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lvo 18-08-2000, n.267)
- Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lvo n. 267/2000.

Lì, 10/06/2026

Il Segretario Comunale  
Dott. Daniele ZAIA